

novembre 2025

Customs & Excise Duties News

*Informazioni sulle novità
normative e di giurisprudenza*

settore doganale | settore accise
| settore tabacchi

► Settore doganale

- Regolamento (UE) 2025/1975 del Consiglio, del 29 settembre 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L, 2025/1975, 29.9.2025
- Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra GU L, 2025/2025, 3.10.2025
- La Commissione propone un piano per proteggere l'industria siderurgica dell'Unione europea dagli impatti ingiusti derivanti dalla sovraccapacità globale. Comunicato stampa del 7.10.2025
- Regolamento (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L, 2025/2083, 17.10.2025
- Regolamenti del 23 ottobre 2025 del Consiglio che costituiscono il XIX pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia e della Bielorussia
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Accise, Direzione Dogane, direzione Giochi, Direzione Organizzazione e Trasformazione digitale - Avviso del 04 luglio - Avviso nuovo assetto organizzativo con decorrenza 1° novembre 2025
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 03 ottobre - Evoluzione NCTS
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 09 ottobre - Convenzione Transito Comune (CTC) Adesione della Moldova e del Montenegro a decorrere dal 1° novembre 2025
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 17 ottobre - Rilascio Nuovo Controllo Formalismo Informazioni Tariffarie Vincolanti
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 21 ottobre - Avvio del periodo definitivo del Cbam - Reg. (Ue) 2023/956 Del 10/05/2023 obblighi per gli Operatori Economici
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 22 ottobre - adozione del Reg. UE n. 2025/2083 del Parlamento e del Consiglio che introduce semplificazioni al Carbon Border Adjustment Mechanism introdotto dal Reg. (UE) 2023/956 del 10 ottobre 2023 precisazioni in merito agli obblighi per gli operatori economici

► Settore accise

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 26/2025 prot. n. 0621477 - Impiego agevolato ai sensi del punto 3 della tabella a allegata al D.Lgs. n. 504/1995. D.M. 5 ottobre 2023, n. 171, di modifica del D.M 15 dicembre 2015, n. 225. Carburanti ed oli lubrificanti esenti per la navigazione marittima. Circolare 11/2024. Chiarimenti.
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 27/2025 prot. n. 0656644 - Officine di produzione di energia elettrica di cui all'art.52, comma 3, lettera B) del TUA. Modalità semplificate di tenuta delle contabilità da parte dell'esercente.
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 24.10.2025 - Modalità di esecuzione dei versamenti dell'accisa, dell'imposta di consumo sui lubrificanti e i bitumi, dei diritti di licenza e degli altri importi dovuti ai sensi del Decreto Legislativo n. 504/1995 nonché del versamento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi azoto (SO2 e NOX).

► Settore Tabacchi

- Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 58/E del 17.10.2025 - Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello "F24 Accise", dell'imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, di cui all'articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.





[Regolamento \(UE\) 2025/1975 del Consiglio, del 29 settembre 2025, che modifica il regolamento \(UE\) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L, 2025/1975, 29.9.2025](#)

In data 29 settembre è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE, il **Regolamento (UE) 2025/1975 del Consiglio del 29 settembre 2025**, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 sulle misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Le principali misure riguardano:

- L'aggiornamento delle liste riguardante i beni oggetto di **divieti di esportazione e importazione**, in particolare:
 - le liste contenenti i beni e tecnologie a duplice uso.
 - le attrezzature per l'industria petrolifera, petrolchimica e navale.
 - il software industriale legato a settori sensibili.
 - l'oro, metalli preziosi, diamanti, grafite e metalli grezzi o semilavorati.
- **I divieti finanziari e commerciali:**
 - Investimenti, prestiti, partecipazioni e joint venture con entità iraniane in settori strategici.
 - Finanziamenti e assistenza tecnica legati a beni e tecnologie vietate.
 - Servizi di messaggistica finanziaria e trasferimenti di fondi con entità iraniane.
- **I divieti nel settore energetico:**
 - Importazione, acquisto e trasporto di petrolio greggio, prodotti petroliferi, gas naturale e prodotti petrolchimici iraniani.
- **I divieti nel settore dei trasporti:**
 - Servizi a navi e aeromobili iraniani sospettati di trasportare beni vietati.
 - Classificazione e certificazione di navi iraniane.
 - Divieto di fornire navi per il trasporto di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani.

Si evidenzia la pubblicazione della comunicazione [TAR 2025-90](#) da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riguardante la stessa tematica.

[Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra GU L, 2025/2025, 3.10.2025](#)

L'Unione europea e il Regno del Marocco hanno concluso un **accordo in forma di scambio di lettere** che modifica i [protocolli n.1 e n. 4 dell'accordo Euromediterraneo](#) in data 3 ottobre e sostituisce l'accordo del 2018.

I due Stati hanno convenuto di inserire una dichiarazione comune in cui si afferma che i **prodotti originari del Sahara occidentale**, soggetti al controllo doganale marocchino, beneficiano delle stesse preferenze commerciali previste dall'accordo di associazione UE-Marocco. A tal fine, si applica il protocollo n. 4 relativo all'origine dei prodotti, comprese le modalità di prova dell'origine.

A tal proposito l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato un avviso in data 09 ottobre, [UE-Marocco, modifica dei protocolli di origine n. 1 e 4 dell'accordo Euromediterraneo di Associazione - Nuovi Codici Documento Taric](#), contenente indicazioni dei codici documento da inserire nelle dichiarazioni doganali.



Come conseguenza, è stata pubblicata una copia aggiornata della [Matrice](#) che indica la possibilità dell'applicazione del cumulo diagonale nell'ambito della Convenzione Regionale Pan-Euro-Mediterranea. Nell'aggiornamento è indicata l'adesione del Regno del Marocco alla **Convenzione Rivista del 2023** e alle **disposizioni transitorie (T/R)** dal 02 ottobre 2025.

La Commissione propone un piano per proteggere l'industria siderurgica dell'Unione europea dagli impatti ingiusti derivanti dalla sovraccapacità globale. Comunicato stampa del 7.10.2025

In data 07 ottobre la Commissione ha comunicato una proposta di [regolamento](#) da sottoporre all'approvazione del Parlamento e del Consiglio riguardante misure volte a proteggere il settore siderurgico dell'Unione.

Il testo propone:

- **un dazio doganale al 50%:** qualora vi sia un esaurimento del contingente tariffario relativo alla categoria di prodotto considerato, come suddiviso dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 e come presente negli allegati acclusi alla proposta di regolamento (art.1 par. 2)
- **esclusione paesi SEE:** le misure contemplate nella proposta non saranno applicate per prodotti originari della Norvegia, Islanda o Liechtenstein. (art.1 bis)
- **gestione delle quote:** la gestione diventa trimestrale, senza riporto tra i trimestri. (art. 2 par. 3 e 4)
- **tracciabilità e origine:** viene introdotto il requisito **"Melt and Pour"** (fusione e colata) per identificare il paese di fusione e colata dell'acciaio. In questo senso, si intende il luogo originario in cui l'acciaio grezzo e il ferro sono inizialmente prodotti in forma liquida all'interno del forno per la produzione di acciaio o di ferro e successivamente fusi nel loro primo stato solido (art. 3 par. 1)
- **prove del paese di "Melt and Pour":** sono richieste prove adeguate, es. Mill Certificate, che dimostri il paese di "fusione e colata" dell'acciaio utilizzato nella produzione del prodotto (art.3 par 2)
- **accordi bilaterali:** il regolamento propone la possibilità di misure bilaterali di salvaguardia con paesi con accordi di libero scambio (art. 4 bis)

La Commissione ha pubblicato una [lista di domande e risposte](#) a supporto degli operatori economici.

La proposta della Commissione sarà soggetta alla procedura legislativa ordinaria, in cui il Parlamento europeo e il Consiglio devono concordare il regolamento finale. Una volta adottata dal Parlamento e dal Consiglio, **la misura sostituirà la salvaguardia dell'UE sull'acciaio prevista dal Regolamento (UE) 2019/159 e ss.mm.**, alla sua scadenza di **giugno 2026**.

Regolamento (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L, 2025/2083, 17.10.2025

In data 17 ottobre la Commissione ha pubblicato il Regolamento (EU) 2025/2083 contenente le modifiche al Regolamento (UE) 2023/956, riguardante la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).

Le modifiche apportate sono state trattate in modo dettagliato nel [TAX Alert di ottobre 2025](#) di BDO.



Regolamenti del 23 ottobre 2025 del Consiglio che costituiscono il XIX pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia e della Bielorussia

Regolamento (UE) 2025/2033 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ST/12394/2025/INIT GU L, 2025/2033, 23.10.2025

Regolamento (UE) 2025/2037 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ST/12403/2025/INIT GU L, 2025/2037, 23.10.2025

Regolamento di esecuzione (EU) 2025/2035 del Consiglio, del 23 de ottobre 2025, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ST/12400/2025/INIT GU L, 2025/2035, 23.10.2025

Regolamento (UE) 2025/2041 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina ST/13036/2025/INIT, GU L, 2025/2041, 23.10.2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2039 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina ST/13242/2025/INIT, GU L, 2025/2039, 23.10.2025

In data 23 ottobre, la Commissione ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale i regolamenti che costituiscono il XIX pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia e della Bielorussia.

Per quanto riguarda la Russia, sono stati adottati i seguenti Regolamenti (UE): 2025/2033, 2025/2035 e 2025/2037; per la Bielorussia, i Regolamenti (UE): 2025/2041 e 2025/2039.

Di seguito le principali misure adottate:

Importazione-esportazione: ampliamento e modifica della lista dei beni sottoposti a divieti e restrizioni:

- Ulteriore aggiornamento dell'**allegato XXIII** del Reg. (UE) 833/2014 riguardante il divieto di vendita, esportazione diretta o indiretta dei beni aventi la capacità di contribuire al rafforzamento delle capacità militari **russe**.
- **Abolizione dell'allegato XXIIID** ed introduzione dell'**allegato XXIII octies** del Reg. (UE) 833/2014, contenente una lista di beni a cui non si applicano i divieti e restrizioni, di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 duodecies, fino al 25 gennaio 2026 per contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 (*granfather clause*)
- Aggiornamento dell'**allegato VII**, sia della parte A che B, del Reg. (UE) 833/2014 riguardante le categorie di beni che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico del settore militare russo (beni dual use)
- Aggiornamento dell'**allegato XVIII** contenente l'elenco dei beni di lusso

**Misure antielusione (Anti circumvention measures):**

- Sono state aggiunte **45 nuove entità** riconosciute nell'aver fornito supporto diretto o indiretto al complesso militare-industriale russo, o repute coinvolte nell'elusione delle sanzioni. Tra queste, 28 hanno sede in Russia e 17 in Paesi terzi: 12 in Cina (inclusa Hong Kong), 3 in India e 2 in Thailandia.

Settore finanziario:

- Sono aggiunte 5 banche russe alla lista delle entità con le quali è **vietato ogni transazione bancaria**, insieme a otto banche e società petrolifere di Tagikistan, Kirghizistan, EAU e Hong Kong
- È inserito l'articolo 5 ter bis che vieta qualsiasi operazione riguardante le **cripto-attività** elencate nell'allegato LIII (A7A5)
- Restrizioni alle attività economiche nelle **zone economiche speciali russe** considerate strategiche per la produzione militare

Settore energetico:

- Inasprimento delle **restrizioni nei confronti di Rosneft e Gazprom Neft**, estese anche a un conglomerato industriale con sede nel Tatarstan.
- Introduzione del **divieto di importazione di gas naturale liquefatto (GNL) dalla Russia**, con applicazione entro sei mesi per i contratti a breve termine e a partire dal 1° gennaio 2027 per quelli a lungo termine.
- Individuazione di **operatori economici con sede in Paesi terzi**, tra cui due raffinerie e un **intermediario cinese**, coinvolti nell'acquisto di petrolio greggio di origine russa.
- **Inclusione di Litaseco Middle East DMCC (Emirati Arabi Uniti)** e di registri marittimi coinvolti nell'assegnazione di bandiere false alle imbarcazioni appartenenti alla cosiddetta "flotta ombra" russa.
- **Ampliamento del divieto di accesso ai porti europei**, esteso ad ulteriori 117 navi, per un totale complessivo di 557 unità.
- **Introduzione del divieto di riassicurazione** per le navi riconducibili alla flotta ombra, con l'obiettivo di limitarne l'operatività e l'accesso a coperture assicurative.

Misure verso la Bielorussia

- **5 nuove entità** collegate al complesso militare-industriale e al regime di Lukashenko sono state aggiunte all'elenco delle sanzioni.
- Le misure restrittive nei confronti della Bielorussia sono state ulteriormente **armonizzate con quelle già in vigore contro la Russia**, includendo il divieto di esportazione e **fornitura di software, criptovalute e servizi tecnologici avanzati**.

Inoltre, è stato introdotto:

- Il **divieto** per gli operatori dell'Unione europea di prestare servizi legati al settore **turistico in Russia**.
- obbligo di ottenere un'**autorizzazione preventiva** per la fornitura di qualsiasi servizio destinato al governo della Federazione Russa.
- obbligo di **notifica preventiva** per gli spostamenti dei diplomatici russi all'interno dello spazio Schengen.

In ambito umanitario sono state introdotte sanzioni per 11 individui a causa del loro coinvolgimento nelle operazioni di **deportazione** e assimilazione forzata di bambini ucraini.



Considerazioni

Il XIX pacchetto di sanzioni si configura come un ulteriore rafforzamento delle misure restrittive adottate dall'Unione europea, con l'obiettivo di colpire in modo mirato il complesso militare-industriale, energetico e commerciale della Federazione Russa, nonché le strutture economiche bielorusse che ne facilitano l'azione.

In tale contesto, risulta essenziale per le imprese adottare e mantenere aggiornati **piani di due diligence efficaci**, al fine di garantire la piena conformità normativa ed evitare il rischio di coinvolgimento in operazioni sanzionabili.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Accise, Direzione Dogane, direzione Giochi, Direzione Organizzazione e Trasformazione digitale - Avviso del 04 luglio - Avviso nuovo assetto organizzativo con decorrenza 1° novembre 2025

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva comunicato che, a seguito degli interventi organizzativi delle strutture territoriali dell'Agenzia, il nuovo assetto sarebbe entrato in vigore a decorrere dal **1° novembre 2025**.

A seguito dell'avvio del nuovo assetto organizzativo gli operatori devono verificare la funzionalità dei propri sistemi ed eventualmente provvedere ad adeguarli.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 03 ottobre Evoluzione NCTS

L'Agenzia delle Dogane ha comunicato l'avvio della **Fase 6 del Nuovo Sistema di Transito Computerizzato (NCTS)**, in linea con l'evoluzione del sistema europeo di transito doganale.

Questa nuova fase prevede implementazione di nuove funzionalità che saranno rilasciate in ambiente di produzione il 25/01/2026 volte ad assicurare una corretta gestione dello scambio di informazioni tra gli Uffici delle Dogane nazionali e gli operatori economici.

L'avviso fornisce indicazioni operative, specificando le modalità di test e le tempistiche per l'adeguamento dei sistemi informatici, nonché le modalità di accesso all'ambiente di collaudo.

Viene inoltre sottolineata l'importanza della collaborazione tra operatori e autorità doganali per assicurare una transizione fluida e conforme ai requisiti normativi europei.

Per i dettagli tecnici si consiglia la consultazione dell'avviso.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 09 ottobre - Convenzione Transito Comune (CTC) Adesione della Moldova e del Montenegro a decorrere dal 1° novembre 2025

Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione Europea ha comunicato che **la Moldova e il Montenegro** hanno depositato gli strumenti di **adesione alle Convenzioni CTC e al DAU (Documento Amministrativo Unico)**, divenendo così Parti Contraenti **a decorrere dal 1° novembre 2025**.

Questa adesione contribuisce a facilitare e intensificare gli scambi commerciali tra i due Paesi, l'Unione Europea e le altre Parti Contraenti del regime di transito comune, tra cui Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Turchia, Macedonia del Nord, Serbia, Regno Unito, Ucraina e Georgia.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 17 ottobre - Rilascio Nuovo Controllo Formalismo Informazioni Tariffarie Vincolanti

Con avviso pubblicato il 17 ottobre, l'Agenzia delle Dogane ha informato che, a decorrere dal **9 ottobre 2025**, sono stati introdotti controlli volti a verificare la correttezza formale del numero di riferimento dell'**Informazione Tariffaria Vincolante (ITV o BTI)**, quando indicato a supporto della dichiarazione doganale mediante il codice documento **C626**.

Il numero di riferimento dovrà essere riportato esattamente come indicato nell'ITV.

Per ulteriori dettagli tecnici, si rimanda all'avviso disponibile nella sezione Toolbox del sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: www.adm.gov.it.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 21 ottobre - Avvio del periodo definitivo del Cbam - Reg. \(Ue\) 2023/956 Del 10/05/2023 obblighi per gli Operatori Economici](#)

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 22 ottobre - adozione del Reg. UE n. 2025/2083 del Parlamento e del Consiglio che introduce semplificazioni al Carbon Border Adjustment Mechanism introdotto dal Reg. \(UE\) 2023/956 del 10 ottobre 2023 precisazioni in merito agli obblighi per gli operatori economici](#)

Con gli avvisi in esame emessi ad un giorno di distanza, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha segnalato che il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM), istituito con il Regolamento (UE) 2023/956, entrerà nella sua fase definitiva a partire dal **1° gennaio 2026**.

A seguito dell'adozione del reg. UE. 2025/2083 sono state introdotte importanti semplificazioni in merito al CBAM e in particolare:

- **esenzione de minimis** (art. 2bis): gli operatori che importano meno di 50 tonnellate annue di merci CBAM sono **esentati dagli obblighi**, ma devono comunque **dichiarare l'esenzione** in dogana.
- **deroga temporanea** (art. 17, punto 7bis): chi presenta domanda di autorizzazione per lo status di "dichiarante CBAM autorizzato" **entro il 31 marzo 2026** può continuare a importare fino alla decisione dell'autorità competente, **non oltre il 30 settembre 2026**.

Gli **importatori di merci soggette al CBAM e i rappresentanti doganali indiretti** dovranno essere in possesso dello **status di "dichiarante CBAM autorizzato"** (art. 4 Reg. 2023/956).

È obbligatorio richiedere l'autorizzazione **prima dell'importazione** di merci CBAM in quantità superiori alla soglia de minimis.

In caso di mancata conformità, salvo deroghe, potranno verificarsi:

- blocco delle merci alla frontiera
- rifiuto dello sdoganamento
- applicazione di sanzioni

L'Agenzia **raccomanda fortemente** agli operatori economici di **presentare tempestivamente la domanda di autorizzazione** e di **monitorare costantemente gli aggiornamenti normativi**, consultando le fonti ufficiali indicate nell'avviso del 21 ottobre.

Per maggiori dettagli si consiglia di consultare il [TAX Alert di ottobre 2025](#) di BDO.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Prot. 0661898 del 23 ottobre - Procedura semplificata per la Reintroduzione in Franchigia di beni precedentemente esportati. Iscrizione nell'elenco "ret-relief" o "e-commerce ret relief"

La Circolare n. 28/2025 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli introduce una semplificazione rilevante per la **reintroduzione in franchigia** di beni precedentemente esportati, applicabile sia alle operazioni **B2B che B2C**. L'intervento, volto a snellire le procedure doganali e ridurre gli oneri amministrativi, aggiorna e supera le disposizioni delle Circolari 37/2020 e 46/2020, rispondendo alle esigenze del commercio elettronico in crescita.

La reintroduzione in franchigia, regolata dall'art. 203 del Codice Doganale dell'Unione, consente l'esenzione dai dazi per merci riesportate nello stesso stato. La nuova disciplina prevede due registri procedurali:

- il **"Ret-Relief"**, per operatori tradizionali, e
- l'**"E-commerce Ret Relief"**, per vendite tramite marketplace, con requisiti differenziati in termini di operazioni mensili e monitoraggi.

L'accesso alla semplificazione avviene tramite [istanza all'Ufficio doganale competente](#), corredata da documentazione attestante requisiti specifici, tra cui tracciabilità, identità tra esportatore e reimportatore, e sistema contabile adeguato. L'istruttoria include verifiche e sopralluoghi, e l'iscrizione al registro ha validità annuale, con controlli successivi basati sul Post Clearance Audit.

Infine, la circolare chiarisce gli **aspetti IVA**, prevedendo l'esenzione in presenza di dichiarazione d'intento o ai sensi dell'**art. 68 del DPR 633/72**, e specifica i codici da utilizzare nelle dichiarazioni doganali.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 26/2025 prot. n. 0621477 - Impiego agevolato ai sensi del punto 3 della tabella a allegata al D.Lgs. n. 504/1995. D.M. 5 ottobre 2023, n. 171, di modifica del D.M 15 dicembre 2015, n. 225. Carburanti ed oli lubrificanti esenti per la navigazione marittima. Circolare 11/2024. Chiarimenti.](#)

Con la Circolare del 1° ottobre 2025, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito importanti chiarimenti in merito al D.M. 5 ottobre 2023, n. 171, che modifica il D.M. 15 dicembre 2015, n. 225, relativo all'impiego agevolato di carburanti e oli lubrificanti esenti da accisa utilizzati nella navigazione marittima.

L'agevolazione si applica ai carburanti impiegati nella navigazione in acque marine dell'Unione europea (trasporto passeggeri, trasporto merci e pesca) e nelle acque interne, limitatamente alle attività di pesca, trasporto merci e dragaggio.

Per le imbarcazioni impiegate esclusivamente per servizi diversi dal trasporto regolare, è previsto l'obbligo di ottenere un codice identificativo ai sensi dell'art. 6-bis del D.M. 225/2015, indipendentemente dal possesso della sola licenza di trasporto.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che il diritto all'esenzione dipende dall'effettiva natura commerciale dell'attività e dall'utilizzo finale dell'imbarcazione.

Sono invece esclusi dall'obbligo di richiesta del codice identificativo i soggetti che svolgono servizi di battellaggio, in quanto considerati attività tecnico-nautiche di interesse generale e portuale.

Infine, la Circolare precisa che il possesso del libretto di controllo non costituisce di per sé condizione sufficiente per beneficiare dell'esenzione: è necessario verificare le modalità effettive di utilizzo dell'imbarcazione.

Per ulteriori dettagli si consiglia la lettura della Circolare.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 27/2025 prot. n. 0656644 - Officine di produzione di energia elettrica di cui all'art.52, comma 3, lettera B\) del TUA. Modalità semplificate di tenuta delle contabilità da parte dell'esercente.](#)

Con la Circolare del 21 ottobre 2025, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto una semplificazione amministrativa a favore degli esercenti le officine di produzione di energia elettrica di cui all'art. 52, comma 3, lettera b) del TUA.

La misura prevede l'esonero dall'obbligo di **vidimazione annuale preventiva dei registri** da parte dell'Ufficio delle Dogane competente, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- l'energia elettrica prodotta provenga esclusivamente da impianti alimentati da **fonti rinnovabili**;
- l'officina non includa generatori alimentati da combustibili fossili;
- l'energia elettrica non ceduta alla rete sia autoconsumata in regime di esenzione, all'interno del medesimo sito di produzione, dalla stessa impresa di autoproduzione, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
- l'accisa sull'energia elettrica acquistata sia regolarmente versata tramite le bollette emesse dal fornitore operante sul punto di interscambio (POD) con la rete.

Restano comunque obbligatori gli ulteriori adempimenti, tra cui:

- la tenuta del registro secondo le disposizioni dell'art. 2219 del Codice Civile e le indicazioni dell'Ufficio delle Dogane competente;
- la chiusura autonoma del registro vidimato, assicurando che la prima scritturazione del nuovo registro non vidimato riporti l'ultima del registro precedente;



- la tenuta del registro presso l'officina elettrica; in caso di supporto elettronico, occorre presentare apposita denuncia integrativa all'Ufficio, garantendo la disponibilità di un terminale per la consultazione in loco;
- per ciascun sistema di misura, l'annotazione della tipologia di inserzione, costante e verifiche periodiche eseguite da laboratori autorizzati;
- l'effettuazione di letture almeno mensili dei dati di produzione e consumo.

Gli esercenti restano inoltre tenuti a:

- comunicare entro trenta giorni all'Ufficio delle Dogane ogni modifica intervenuta all'impianto;
- conservare i registri per almeno cinque anni;
- sottoporre a verifica periodica triennale i sistemi di misura a fini fiscali.

Per ulteriori dettagli e istruzioni operative, si raccomanda la consultazione della Circolare.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 24.10.2025 - Modalità di esecuzione dei versamenti dell'accisa, dell'imposta di consumo sui lubrificanti e i bitumi, dei diritti di licenza e degli altri importi dovuti ai sensi del Decreto Legislativo n. 504/1995 nonché del versamento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi azoto (SO₂ e NO_x).

L'avviso del 24 ottobre dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce chiarimenti in merito ad alcune problematiche relative all'imputazione dei versamenti dell'accisa, dell'imposta di consumo, dei diritti di licenza e di altri pagamenti, come la tassa sulle emissioni di SO₂ e NO_x.

- Le modalità attualmente disponibili sono:
- versamento unitario con modello *F24 Accise*;
- versamento tramite la piattaforma *Pago Pa*;
- versamento diretto al bilancio dello Stato mediante bonifico bancario o postale.

Al fine di facilitare la corretta imputazione delle somme, l'Agenzia raccomanda:

- con riferimento alla prima modalità (*F24 Accise*), di utilizzare un modello recante il codice tributo, la provincia e il codice ditta;
- con riferimento al versamento tramite bonifico:
 - di riportare nei primi tre caratteri della causale: **la sigla della provincia** di riferimento, seguita dal carattere "?" (esempio: "RM?" per la provincia di Roma);
 - di indicare nella causale: **Sigla Provincia ? - Codice accisa - 1419**;
 - di trasmettere la contabile del bonifico via PEC all'Ufficio territorialmente competente.

Con particolare riferimento ai **diritti di licenza**,:

- in caso di rinnovo di licenze già rilasciate dagli Uffici, qualora il versamento avvenga tramite bonifico, la causale deve riportare sia la sigla della provincia sia il codice ditta;
- in caso di primo versamento del diritto di licenza effettuato con bonifico, è sufficiente indicare nella causale la sigla provinciale;
- qualora sia stato preventivamente comunicato un codice ditta (ai fini della compilazione del modello F24), tale codice può essere utilizzato esclusivamente per il versamento del relativo diritto



Infine, l'avviso ribadisce la necessità di utilizzare i nuovi IBAN validi dal 1 ° gennaio 2025, reperibili ai seguenti link:

- [Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell Economia e delle Finanze - Amministrazioni pubbliche;](#)
- [Home-Accise-Pagamenti-Versamento diretto al bilancio dello Stato.](#)

Per maggiori dettagli, si rimanda alla consultazione dell'avviso e dei link.



[Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 58/E del 17.10.2025 - Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello "F24 Accise", dell'imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, di cui all'articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.](#)

L'Agenzia delle Entrate, su richiesta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha istituito tre nuovi codici tributo da utilizzare nel modello "F24 Accise" per il versamento dell'imposta di consumo e dei relativi oneri sui prodotti da inalazione senza combustione (diversi dal tabacco, con o senza nicotina):

- 5515 - Imposta di consumo;
- 5516 - Indennità di mora per ritardato pagamento;
- 5517 - Interessi per ritardato pagamento.

La Circolare n. 58/E del 17 ottobre 2025 fornisce inoltre le istruzioni per la corretta compilazione dei campi del modello "F24 Accise" ai fini del versamento.

Si rinvia alla consultazione della Risoluzione per ulteriori chiarimenti.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Trade & Customs S.r.l.
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

La Customs & Excise Duties News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito dogane e accise. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 3 novembre 2025.

BDO Trade & Customs S.r.l., a socio unico, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Trade & Customs S.r.l. si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2025 BDO Trade & Customs S.r.l. - Customs & Excise Duties News
Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews
e altre notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

